

.....n° di Reg. Atti

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO SCIISTICI, DELLE PISTE DI SCI ALPINO E LORO PERTINENZE E DEI BENI ACCESSORI DELLA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO "BUSA FONDA MONTE LONGARA" LOTTO 3 e 4 PER UN PERIODO DI N. 12 ANNI

L'anno duemiladiciannove, addìdel mese di , nella Residenza Municipale di Gallio, innanzi a me, Segretario Comunale, presso il Comune di Gallio, sono presenti:

I Signori:

- a), nato a il e residente a in via – C.F., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Gallio, C.F. 84001130248 - P.IVA 00174060244, Via Roma, in qualità di Responsabile dell' Area 3 Servizio Patrimonio Ambiente e Sicurezza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in relazione al decreto di nomina n° del, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concedente";
- b), nato a il e residente a in via n., il quale dichiara di agire e stipulare in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede a in Via - codice fiscale, partita I.V.A e iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di n. di seguito denominato semplicemente "concessionario";
- c), nato a il e residente a in via – C.F., che interviene in questo atto in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Asiago, domiciliato per la funzione presso la Sede comunale, il quale dichiara di intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Asiago (C.F. 84001350242, P.I. 00467810248), in forza del Decreto n. ... del reg. gen. in data

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 29/12/2016 del Comune di Asiago si è approvato il progetto esecutivo degli interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto 4 – 1° stralcio Ski Area Melette 2000, Piste da Scii ed Opere Accessorie;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 23/05/2019 del Comune di Asiago si è approvato il progetto esecutivo degli interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto 3 Ski Area Melette 2000, Seggiovia "Busa Fonda Monte Longara";

- che con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 22/05/2019 del Comune di Gallio si è approvato il progetto per i lavori di interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'altopiano di asiago - ski area melette 2000 - 3^ lotto. approvazione progetto definitivo-esecutivo parte A, progetto esecutivo parte B e Opere Civili, di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'altopiano di Asiago;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 06/03/2019 è stata approvata la Convenzione di accordo fra il Comune di Gallio ed Asiago per l'Affidamento in Regime di Concessione del Comprensorio Sciistico Melette;

- richiamata la determina a contrarre n. 311 del 29/09/2020 del Comune di Gallio con la quale si è chiesto alla Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra l'attivazione di una procedura di scelta del contraente nel rispetto del D. Lg.svo 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti comunali di trasporto sciistici delle piste di sci alpino delle loro pertinenze e dei beni accessori della seggiovia "Busa Fonda Monte Longara" Lotto 3 e 4 per un periodo di dodici anni;

- che con determinazione n. del il dirigente della centrale unica di committenza SCHIO VAL LEOGRA ha approvato di indire una procedura ai sensi del D. Lg.svo 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti comunali di trasporto sciistici delle piste di sci alpino delle loro pertinenze e dei beni accessori della seggiovia "Busa Fonda Monte Longara" per un periodo di dodici anni;

- che con determina n. del il dirigente della CUC centrale unica di committenza SCHIO VAL LEOGRA ha approvato l' esito della procedura in data prot. N ;

- che con determinazione del Responsabile del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale n. del, è stata approvata l'aggiudicazione della concessione del servizio a..... da (.....),

CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Gallio ed il Comune di Asiago (d'ora in poi denominati il concedente), contitolari del diritto di gestione degli impianti comunali di trasporto sciistici delle piste di sci alpino delle loro pertinenze e dei beni accessori della seggiovia "Busa Fonda Monte Longara" Lotto 3 e 4 , come sopra rappresentati, affidano, in Concessione per la DURATA di 12 ANNI, a, come sopra rappresentato , che accetta:

la gestione degli Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, delle Piste di Scii Alpino e loro Pertinenze e dei Beni Accessori della Seggiovia "Busa Fonda Monte Longara" Lotto 3 e 4.

come più dettagliatamente descritti nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le aree oggetto del presente contratto sono concesse in godimento dal Comune di Gallio al concessionario. Le aree oggetto di concessione sono identificate nell'elaborato planimetrico allegato che comprende la Seggiovia "Busa Fonda Monte Longara", la Pista da Sci denominata Krauslava, il Ponte della pista da sci Krauslava, l'Area di partenza della seggiovia stessa e l'Area a Parcheggi del 4° Lotto – 2° stralcio, fronte strada comunale.

Il concessionario ha il diritto di sfruttare economicamente ed in via esclusiva , nei modi che riterrà più opportuni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente contratto e comunque per le finalità connesse con l' esercizio degli sport invernali e del turismo montano, nel rispetto e in coordinamento con gli altri operatori che gestiscono impianti sportivi, piste da sci limitrofe, aree pascolive e Malghe presenti nel territorio, le aree e gli impianti concessi in uso, sotto la sua esclusiva responsabilità, fatta eccezione per i fatti che si determinassero

non in conseguenza dell' utilizzo ma per effetto di eventi naturali straordinari.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i beni affidati in concessione. Ad esso spetterà pertanto il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative all'utilizzo delle strutture e all'organizzazione delle attività.

Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione.

Nessuna attrezzatura consegnata dal concedente potrà essere dal concessionario alienata o distrutta; Alla data di scadenza della concessione, tutte le opere realizzate dal concessionario sulle strutture, sulle attrezzature e sugli impianti, affidati con la presente scrittura privata dal concedente al concessionario, facenti parte della dotazione dei beni gestiti in concessione, diventeranno di proprietà del Comune di Gallio.

La funzionalità dei beni al termine del periodo di concessione dovrà risultare da apposito verbale. Nel caso in cui per garantire la funzionalità dei beni, delle attrezzature e degli impianti sia necessario, come da verbale, effettuare degli interventi, questi dovranno essere eseguiti con onere a carico del concessionario. In caso di rifiuto vi provvederà d'ufficio il Comune, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatto salvo sempre e comunque il risarcimento del danno per la maggiore spesa necessaria per ripristinare le condizioni di normale esercizio dei beni.

Relativamente alle modifiche del contratto durante il periodo di validità si applicano le disposizioni recate dall'art. 175 del D.Lgs 50/2016.

Art. 2 - Obblighi del concessionario

Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia nonché:

- 1) della determinazione del Responsabile del settore Manutenzioni e Patrimonio n..... del
- 2) del Capitolato Speciale d'appalto;
- 3) del presente Contratto di Affidamento in Concessione.

Tutti i documenti citati nel presente contratto , vengono dalle parti debitamente sottoscritti e allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il concessionario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso dell' esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il concessionario assume l'impegno di utilizzare e far utilizzare gli impianti e le attrezzature con la massima cura e diligenza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente nonché degli oneri fissati dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, l'affidatario è in ogni caso responsabile:

- a) dell'uso degli impianti, stabili, accessori, servizi, installazioni ed attrezzature, che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni stabilite con il predetto capitolato speciale d'appalto;
- b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché delle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni, di cui l'affidatario è responsabile ad ogni effetto di legge;
- c) della buona conservazione e dell'efficienza degli impianti e della relativa attrezzatura, nonché della vigilanza e della custodia degli stessi; all'atto della consegna degli impianti e delle attrezzature, le parti redigono in contraddittorio apposito verbale di consistenza degli stessi; analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto regolato dal presente contratto ed in ogni altro caso di anticipata risoluzione dello stesso; gli impianti e le attrezzature, sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti ad entrambe le parti; il concessionario dà atto

del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi sopra individuati sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento del servizio al quale sono destinati;

Gli impianti e le attrezzature saranno comunque soggetti a Collaudo d'Esercizio da parte del Ministero dei Trasporti, con richiesta della relativa visita ispettiva a cura del concessionario che assume pertanto la qualifica di " Esercente " come richiesta dal Ministero dei Trasporti stesso.

Eventuali indicazioni di adeguamento e prescrizioni specifiche contenute nel Certificato di Collaudo d'Esercizio, emesso dal Ministero dei Trasporti (USTIF) saranno di competenza e a carico del concedente.

d) di eventuali danni occorsi a strutture ed attrezzature di proprietà comunale, ancorché imputabili a terzi;

e) della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature, secondo le modalità e caratteristiche fissate nel capitolato speciale d'appalto, nonché della pulizia di locali, servizi, accessori, pertinenze e, in generale, di tutto quanto costituisce oggetto di contratto, affinché si presentino nelle migliori condizioni d'uso e di sicurezza;

f) del pagamento di utenze, oneri, permessi, tasse ed imposizioni in genere, inerenti la gestione degli impianti, il cui onere si trasferisce al concessionario dalla data di stipula del presente atto.

g) a far svolgere tutte le attività di gestione da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.

Al termine del periodo di gestione o in ogni altro caso di anticipata risoluzione del presente contratto la struttura e gli impianti esistenti dovranno essere consegnati al Concedente in buono stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

In caso di ritardo nella consegna il Concedente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

Al termine del rapporto l'aggiudicatario non avrà titolo per esigere alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o qualsiasi altra prestazione di carattere economico né dalla stazione appaltante né dall'eventuale nuovo gestore.

Per tutta la durata della concessione, inoltre, il concessionario è obbligato ad adeguarsi prontamente ad ogni prescrizione, ordine, segnalazione o incombenza disposta dagli Organi di Vigilanza sulle piste ed impianti di risalita e sull'attività sciistica, sia agonistica che amatoriale.

La mancata pronta rimozione degli inconvenienti rilevati può costituire titolo per la revoca della concessione.

Art.3 – Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di anni dodici a decorrere dalla stipula del presente contratto. Alla scadenza prevista il contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Il concorrente si impegna in ogni caso ad avviare il servizio oggetto della concessione quanto prima e non oltre 20 giorni dalla data del Decreto di autorizzazione Provinciale di apertura al Pubblico Servizio.

Art. 4 – Corrispettivo (prezzo)

Il corrispettivo (prezzo) che il concessionario corrisponderà al concedente viene fissato in euro -----,00 annui, per un totale di 12 anni pari ad Euro -----,00 (Euro ----//00), giusta l'offerta presentata in sede di gara che viene allegata al presente contratto ed il pagamento di euro sarà eseguito ogni anno in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Entro il mese di aprile dello stesso anno a seguito chiusura della gestione invernale delle piste ed impianti concessi in gestione, previa verifica in contraddittorio della corretta manutenzione degli stessi, il concessionario dovrà presentare al concedente adeguata relazione dell'esercizio stagionale svolto – (orari e periodi di apertura – personale impiegato – gestione innevamento – manutenzioni e miglioramenti realizzati – coordinamento con impianti limitrofi – avvenuta corretta gestione della documentazione tecnica impianto seggioviario e relative piste ai sensi della L.R. n° 21/2008 etc.) verificato in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale.

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L.

12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12. 2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato con provvedimento specifico. La relazione annuale sopra citata dovrà essere integrata con un riepilogo contabile delle entrate derivanti dalla gestione degli Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, delle Piste di Sci Alpino e loro Pertinenze e dei Beni Accessori della Seggiovvia esaposto "Busa Fonda Meletta di Mezzo" e le varie poste in bilancio che riguardano le differenti tipologie di costi operativi: personale, manutenzione ordinaria/straordinaria, assicurazione, pubblicità, energia, costi per reperimento investimenti (mutui), debiti non estinti, ecc. Detta documentazione dovrà essere consegnata al concedente Comune di Gallio entro i cinque mesi successivi alla data di chiusura dell' esercizio sociale.

Art. 5 – Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del concedente, oltre a quanto previsto dal presente contratto, gli oneri stabiliti dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - Regolarità contributiva

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva del concessionario, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Art. 7 - Personale impiegato

Il concessionario potrà avvalersi nella gestione di personale assunto unicamente con forme di collaborazione previste dalla legge.

E' fatto altresì obbligo al concessionario di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Art. 8 - Garanzie

Il concessionario accetta gli obblighi assicurativi e di garanzia a favore del Comune concedente come stabilito dalla presente Scrittura Privata e dal Capitolato Speciale di Appalto e di seguito specificato:

Il concedente accetta dal concessionario la Cauzione Definitiva pari al 10% del valore di concessione (valore di concessione per la durata di anni 12, pari ad Euro 1.673.096,00) con polizza fidejussione assicurativa/ bancaria n rilasciata dalla per l'importo di € 167.310,00 nell' interesse del concessionario. Come disposto dall'Art. 103 e 164 comma 2 del D Lgs. 50/16.

Si dà altresì atto che il concessionario ha consegnato la polizza di assicurazione n accesa conal fine di tenere indenne il concedente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dalla gestione degli impianti, compresi i rischi diversi derivanti dalla gestione esclusiva delle piste e degli impianti, con il massimale unico di € 5.000.000,00 (euromilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine della durata della concessione.

Il concedente, inoltre, al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi di manutenzione di cui all'art. 13 del capitolato, ha costituito cauzione mediante fidejussione rilasciata dalla per l'importo di € 100.000,00 (polizza n..... , emessa da in data)

Art. 9 – Tariffe

Nel caso di utilizzazione degli impianti da parte di terzi, sia per attività sportive che per altre attività, l'affidatario si obbliga ad applicare tariffe rispettose dei criteri stabiliti con il capitolato speciale d'appalto e ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di finanza locale e

comunque in vista del conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Dette tariffe dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo facilmente visibile dal pubblico ed applicate all'utenza in base alle norme fiscali vigenti.

In ogni caso, l'uso preventivamente concordato delle strutture e degli impianti sportivi da parte del Concedente, sia per esigenze scolastiche che per ogni altra attività diretta del concedente, è a titolo gratuito.

Le attività dirette del concedente non dovranno impedire le attività già programmate dal concessionario che provvederà ad informare il concedente, attraverso la trasmissione del calendario stagionale delle manifestazioni ed attività sportive programmate.

Art. 10 – Pubblicità e servizi ulteriori

Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno e all'esterno dei beni pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.

Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale. L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Art. 11 – Lavori e modifiche agli impianti, addizioni e miglioramenti

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni all'impianto, alle attrezzature e, in genere, a tutto quanto costituisce oggetto del presente contratto, salvo in presenza di specifica autorizzazione concessa per iscritto da parte del Concedente nonché in attuazione del capitolato speciale d'appalto indicato.

In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all'affidatario di ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

Restano salvi eventuali diversi specifici accordi tra concedente e concessionario.

Art. 12 – Verifiche e controlli

Il concedente ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti, strutture ed attrezzature oggetto del presente contratto a mezzo di propri funzionari, agenti, tecnici ed incaricati.

Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e senza preavviso alcuno, anche prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, purché con modalità compatibili con queste ultime.

La verifica compete al Direttore dell'Esecuzione del contratto, nominato dal concedente.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

Il Comune di Gallio, in ogni caso, nel tempo di durata della concessione potrà in ogni momento compiere i controlli e le verifiche che riterrà opportuni in ordine alla corretta gestione del servizio ed alla rispondenza dello stesso agli impegni sottoscritti, con facoltà di segnalare alla gestrice tutte le imperfezioni e carenze che fossero rilevate, in modo che questa sia prontamente tenuta a porvi rimedio.

Art. 13 – Cessione del contratto, subappalto e concessione a terzi

Per tutta la durata del servizio è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto.

E' ammesso il subappalto. Sono comunque considerati subappalto tutti i contratti che abbiano per oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera. Tutte le prestazioni indicate nel bando-disciplinare sono subappaltabili in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di affidamento di prestazioni in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016 cui si rinvia per la compiuta disciplina dell'istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di:

a) depositare presso il committente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all'80% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs n. 50/2016.

c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.106 del D.Lgs. n.50/2016;

Art. 14 - Penali

La mancata osservazione dei impegni assunti dal concessionario, o la trasgressione dei divieti in precedenza riportati, comporta l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 – Responsabilità verso i terzi

Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare al concedente o a terzi

ed a mantenere altresì estraneo il concedente (che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti, esentando il concedente da ogni responsabilità in merito.

Il particolare il concessionario è responsabile di eventuali danni e/o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni e, in genere, per qualsiasi attività -sportiva ed extrasportiva- svolta presso gli impianti oggetto di affidamento, qualora dovuti a mancata o non corretta manutenzione, alla mancata corretta realizzazione delle reti di protezione o segnalazione ostacoli – incroci – presenza battipista o ostacoli lungo i tracciati etc. .

Sono pertanto a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisoriale e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nello svolgimento della gestione .

Art. 16 Risoluzione del contratto

E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto.

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Il Comune può inoltre, a proprio giudizio insindacabile, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:

- il soggetto affidatario non rispetti gli obblighi contrattuali e previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:
 - mancato funzionamento, senza preavviso, dell'impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi e conseguente mancata erogazione dei servizi in concessione, fatto salvo i casi di forza maggiore.
 - ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a dieci volte nell'arco di un periodo di 5 giorni.
 - ripetizione di utilizzi impropri dell'impianto e delle strutture correlate, per attività incompatibili, in un arco temporale determinato in tre mesi.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della

dichiarazione del concedente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il concedente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. La violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Art. 17 - Recesso dal contratto

Il rapporto si intende risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nel presente contratto e salvo diversi accordi tra le parti qualora si verifichi l'indisponibilità dei beni in concessione per cause di forza maggiore riconosciute dal concedente, che si riserva altresì la facoltà di sospendere l'utilizzo da parte del concessionario delle strutture e delle attrezzature nel caso in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo, ovvero per prevalenti ragioni di interesse pubblico. Il tal caso al concessionario compete il risarcimento del danno subito nella misura corrispondente al mancato guadagno dallo stesso adeguatamente documentato e la restituzione della garanzia di cui all'art. 8.

Art. 18 - Riservatezza

Il concessionario è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

Art. 19 - Domicilio del concessionario

Per effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio in Gallio (VI), in Via, civico n., presso la sede del Concedente;

Art. 20 – Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato speciale di appalto nell'avviso di gara operano di pieno diritto.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale d'appalto è parte integrante, è competente il Foro di Vicenza. E' escluso l'arbitrato.

Art.21- Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti, ecc., sono a carico del concessionario.

Art. 22- Registrazione del contratto

A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art.23– Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di concedente accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

Art. 24- Trattamento dei dati personali

L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 25 - Partecipazione del Comune di Asiago al rapporto concessorio.

Il Comune di Asiago, come sopra rappresentato, interviene nel presente contratto di concessione in qualità di realizzatore delle strutture ed infrastrutture relative alla seggiovia Melette - Busa Fonda Monte Longara e di delegante della procedura concessoria ai sensi dell'articolo 2 della "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DEL COMPRESORIO SCIISTICO MELETTE", sottoscritta digitalmente in data 27/09/2019.

L'assunzione dei relativi diritti ed oneri in qualità di concedente, fatti salvi eventuali vizi di costruzione o malfunzionamento della seggiovia dovuti ad erronea installazione o costruzione che rimangono comunque in capo al Comune di Asiago, restano subordinati alla stipula dell'idoneo atto notarile, richiamato dall'art. 3 della succitata convenzione, con il quale il Comune di Gallio dovrà cedere gratuitamente al Comune di Asiago il 90% della proprietà superficiale delle strutture, infrastrutture e dei terreni su cui sorge la seggiovia "Melette - Busa Fonda Monte Longara" e del "Ponte a servizio della pista Krauslava" , con tutti i relativi annessi e connessi, adiacenze e pertinenze.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il concessionario dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni sopra estese.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE - CONCESSIONARIO

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANUTENZIONI E PATRIMONIO
DEL COMUNE DI GALLIO

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
DEL COMUNE DI ASIAGO

.....